



DIREZIONE RACCOLTA E TRASPORTO

**SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO A RECUPERO DI:**

- 1) RIFIUTI LEGNOSI (E.E.R. 20 01 38);**
- 2) RIFIUTI BIODEGRADABILI (E.E.R. 20 02 01);**
- 3) IMBALLAGGI DI CARTONE (E.E.R. 15 01 01);**

**PROVENIENTI DAI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI IN GESTIONE AD AIMAG S.p.A. E CONFERITI PRESSO IMPIANTI DI STOCCAGGIO E/O IMPIANTI DI RECUPERO AUTORIZZATI INDICATI DA AIMAG.**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

|               |      |                |                    |
|---------------|------|----------------|--------------------|
| Data Edizione | Rev. | Redatto da     | Approvato da       |
| 23/12/2025    | 0    | Federica Salsi | Aram lobstraibizer |

## INDICE

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO .....                                                                            | 3  |
| Art. 2 – DEFINIZIONI .....                                                                                              | 5  |
| Art. 3 – EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO .....                                                                       | 5  |
| Art. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO .....                                                                                   | 6  |
| Art. 5 - FORMA DI AGGIUDICAZIONE .....                                                                                  | 6  |
| Art. 6 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO .....                                                                               | 6  |
| Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLE OFFERTE ECONOMICHE .....                                                                 | 7  |
| Art. 8 – OBBLIGATORIETA' D'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (ANGA) .....                                | 7  |
| Art. 9 – NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....                                                                      | 8  |
| A. DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA .....                                                                              | 8  |
| B. PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....                                                               | 9  |
| C. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....                                                                          | 10 |
| D. PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL TRASPORTO DEI RIFIUTI .....                                                        | 14 |
| E. IMPIANTI DI DESTINAZIONE .....                                                                                       | 14 |
| F. INTERVENTI NON PREVISTI .....                                                                                        | 15 |
| G. CONDOTTA .....                                                                                                       | 15 |
| H. ACCETTAZIONE, QUALITA' E IMPIEGO DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE<br>NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO ..... | 15 |
| I. CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE .....                                                                   | 16 |
| Art. 10 – SUBAPPALTO E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI .....                                                               | 16 |
| Art. 11 – DOCUMENTI CONTRATTUALI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE .....                                               | 19 |
| Art. 12 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA .....                                                         | 20 |
| Art. 13 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI .....                                                                       | 21 |
| Art. 14 – RIASSORBIMENTO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE .....                                                       | 23 |
| Art. 15 – OSSERVANZA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA .....                                                            | 23 |
| Art. 16 – OSSERVANZA DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE .....                                                           | 24 |
| Art. 17 – VERIFICA DI CONFORMITA' .....                                                                                 | 24 |
| Art. 18 – LINGUA .....                                                                                                  | 25 |
| Art. 19 – RISERVATEZZA .....                                                                                            | 25 |
| Art. 20 – CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA, RIDUZIONE DELLE GARANZIE E<br>COPERTURE ASSICURATIVE .....         | 25 |
| Art. 22 – ANTICIPAZIONI .....                                                                                           | 28 |
| Art. 23 – EVENTUALI SERVIZI E PROVVISTE IN ECONOMIA .....                                                               | 29 |
| Art. 24 – REVISIONE DEI PREZZI .....                                                                                    | 29 |
| Art. 25 – SPESE CONTRATTUALI .....                                                                                      | 29 |
| Art. 26 – TRATTE E CESSIONI DEL CREDITO .....                                                                           | 29 |
| Art. 27 – CESSIONE DEL CONTRATTO .....                                                                                  | 29 |
| Art. 28 – INADEMPIENZE E PENALITA' .....                                                                                | 30 |
| A) INADEMPIENZE E PENALITA' OPERATIVE .....                                                                             | 30 |
| B) INADEMPIENZE E PENALITA' AMMINISTRATIVE .....                                                                        | 30 |
| C) INADEMPIENZE PER MANCATO PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE .....                                             | 30 |
| Art. 29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....                                                                               | 31 |
| Art. 30 – RISERVE E RECLAMI .....                                                                                       | 33 |
| Art. 31 – FORO COMPETENTE .....                                                                                         | 33 |
| Art. 32 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....                                                 | 33 |
| Art. 33 – CODICE ETICO .....                                                                                            | 33 |
| Art. 34 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....                                             | 33 |

## Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione, ai sensi del D. lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale", e s.m.i., del servizio di raccolta e trasporto a recupero di:

- 1) Rifiuti legnosi (E.E.R. 20 01 38) provenienti dai Centri di Raccolta Comunali in gestione ad AIMAG S.p.A., da conferirsi presso l'impianto Ca.Re., S.P. 413 Romana Nord, 116/D Fossoli di Carpi (MO) (DET-AMB-2024-4151 del 29/07/2024).
- 2) Rifiuti biodegradabili (E.E.R. 20 02 01) provenienti dai Centri di Raccolta Comunali in gestione ad AIMAG S.p.A., da conferirsi presso l'impianto di Compostaggio rifiuti organici di proprietà AIMAG S.p.A., sito in via Valle, 21 – 41012 Fossoli di Carpi (MO) (DET-AMB-2024-6894 del 10/12/2024).
- 3) Imballaggi di cartone (E.E.R. 15 01 01) provenienti dai Centri di Raccolta Comunali in gestione ad AIMAG S.p.A., da conferirsi presso l'impianto Ca.Re., S.P. 413 Romana Nord, 116/D Fossoli di Carpi (MO) (DET-AMB-2024-4151 del 29/07/2024).

Il quantitativo indicativo di rifiuto legnoso da ritirare presso i Centri di Raccolta di seguito elencati è di circa 4.500,00 ton.

| <b>CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE</b>                              | <b>MODALITA' DI STOCCAGGIO<br/>RIFIUTO LEGNOSO E.E.R. 20 01 38</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1) Comune di Campogalliano: Via Grieco, 3                       | Piazzale.                                                          |
| 2) Comune di Camposanto: Via dell'Artigianato 29/B              | N. 1 cassone mc. 20 con coperchio.                                 |
| 3) Comune di Concordia: via per Mirandola 77/B                  | Piazzale.                                                          |
| 4) Comune di Medolla: Via Grande 16                             | N. 1 cassone mc. 20 con coperchio.                                 |
| 5) Comune di Mirandola: Via Belvedere 5/I                       | N. 1 cassone mc. 20 con coperchio.                                 |
| 6) Comune di Mirandola: Via Rangona 2/A                         | N. 2 cassoni mc. 20 con coperchio.                                 |
| 7) Comune di Mirandola: Via Natta 3/C (loc. San Martino Spino)  | Piazzale.                                                          |
| 8) Comune di Novi di Modena: Via Lugli 1/B (località Rovereto)  | Piazzale.                                                          |
| 9) Comune di Novi di Modena: Via Roma 52                        | Piazzale.                                                          |
| 10) Comune di San Felice sul Panaro: Via Leonardo Da Vinci 117  | Piazzale.                                                          |
| 11) Comune di San Possidonio: Via Don Minzoni 19                | N. 1 cassone mc. 20 con coperchio.                                 |
| 12) Comune di San Prospero sulla Secchia: Via San Geminiano 1/C | Piazzale.                                                          |
| 13) Comune di Carpi: Via Einstein, 19                           | N. 2 cassoni mc. 20 con coperchio.                                 |
| 14) Comune di Carpi: via Mare del Nord, 1/A (Fossoli)           | N. 2 cassoni mc. 20 con coperchio.                                 |
| 15) Comune di Carpi: Via Lucrezio, 1/A                          | N. 1 cassone mc. 20 con coperchio.                                 |
| 16) Comune di Carpi: Via Pezzana, 83                            | Piazzale.                                                          |
| 17) Comune di Cavezzo: Via Concordia, 110                       | Piazzale.                                                          |
| 18) Comune di Soliera: Via Stradello Morello, 380               | N. 2 cassoni mc. 20 con coperchio.                                 |

Il rifiuto dovrà essere conferito presso l'impianto CA.RE., S.P. 413 Romana Nord, 116/D Carpi (MO) (DET-AMB-2024-4151 del 29/07/2024).

Il quantitativo indicativo di sfalci/potature da ritirare presso i Centri di Raccolta di seguito elencati è di circa 8.000,00 ton.

| <b>CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE</b>                              | <b>MODALITA' DI STOCCAGGIO SFALCI/ POTATURE E.E.R. 20 02 01</b> | <b>Possibilità di camion con rimorchio</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1) Comune di Campogalliano: via Grieco 3                        | Piazzale                                                        | sì                                         |
| 2) Comune di Camposanto: Via dell'Artigianato 29/B              | Piazzale                                                        | sì                                         |
| 3) Comune di Concordia: via per Mirandola 77/B                  | Piazzale                                                        | sì                                         |
| 4) Comune di Medolla: Via Grande 16                             | Piazzale                                                        | sì                                         |
| 5) Comune di Mirandola: Via Belvedere 5/I                       | Piazzale                                                        | sì                                         |
| 6) Comune di Mirandola: Via Rangona 2/A                         | N. 1 cassone mc. 20                                             | no                                         |
| 7) Comune di Mirandola: Via Natta 3/C (loc. San Martino Spino)  | Piazzale                                                        | sì                                         |
| 8) Comune di Novi di Modena: Via Lugli 1/B (località Rovereto)  | Piazzale                                                        | sì                                         |
| 9) Comune di Novi di Modena: Via Roma 52                        | Piazzale                                                        | no                                         |
| 10) Comune di San Felice sul Panaro: Via Leonardo Da Vinci 117  | Piazzale                                                        | sì                                         |
| 11) Comune di San Possidonio: Via Don Minzoni 19                | Piazzale                                                        | sì                                         |
| 12) Comune di San Prospero sulla Secchia: Via San Geminiano 1/C | Piazzale                                                        | no                                         |
| 13) Comune di Carpi: Via Einstein, 19                           | N. 1 cassone mc. 20                                             | sì                                         |
| 14) Comune di Carpi: via Mare del Nord, 1/A (Fossoli)           | N. 1 cassone mc. 20                                             | no                                         |
| 15) Comune di Carpi: Via Lucrezio, 1/A                          | N. 1 cassone mc. 20                                             | no                                         |
| 16) Comune di Carpi: Via Pezzana, 83                            | Piazzale                                                        | no                                         |
| 17) Comune di Cavezzo: Via Concordia, 110                       | Piazzale                                                        | sì                                         |
| 18) Comune di Soliera: Via Stradello Morello, 380               | Piazzale                                                        | no                                         |

Il rifiuto dovrà essere conferito presso l'impianto di Compostaggio rifiuti organici di proprietà AIMAG S.p.A. sito in via Valle, 21 – 41012 Fossoli di Carpi (MO), (DET-AMB-2024-68944 del 10/12/2024).

Il quantitativo di imballaggi in cartone da ritirare presso i Centri di Raccolta di seguito elencati, è di circa 250 ton.

| <b>CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE</b>                              | <b>MODALITA' DI STOCCAGGIO RIFIUTO CARTONE E.E.R. 15 01 01</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1) Comune di Camposanto: Via dell'Artigianato, 29/B             | N. 1 cassone mc. 20 con coperchio.                             |
| 2) Comune di Concordia sulla Secchia: via per Mirandola, 77/B   | N. 2 cassone mc. 20 con coperchio.                             |
| 3) Comune di Mirandola: Via Belvedere, 5/I (c/o discarica)      | N. 1 cassone mc. 20 con coperchio.                             |
| 4) Comune di Mirandola: Via Natta, 3/C (loc. San Martino Spino) | N. 1 cassone mc. 20 con coperchio.                             |
| 5) Comune di Novi di Modena: Via Lugli, 1/B (località Rovereto) | N. 1 cassone mc. 20 con coperchio.                             |
| 6) Comune di Novi di Modena: Via Roma, 52                       | N. 2 cassoni mc. 20 con coperchio.                             |
| 7) Comune di San Possidonio: Via Don Minzoni, 19                | N. 1 cassone mc. 20 con coperchio.                             |
| 8) Comune di San Prospero sulla Secchia: Via San Geminiano, 1/C | N. 2 cassoni mc. 20 con coperchio.                             |

Il rifiuto dovrà essere conferito presso l'impianto CA.RE., S.P. 413 Romana Nord, 116/D Carpi (MO) (DET-AMB-2024-4151 del 29/07/2024).

Sarà facoltà di AIMAG modificare il suddetto elenco, aggiungendo/togliendo i Centri di Raccolta sopra indicati.

Sarà inoltre facoltà di AIMAG S.p.A. gestire autonomamente tale servizio qualora sopraggiungano particolari esigenze interne di servizio, previo congruo preavviso alla impresa appaltatrice.

Il contratto ha durata indicativa di mesi 12 (dodici) e potrà aver termine nei seguenti casi:

- per esaurimento dell'importo complessivo di aggiudicazione;
- per impossibilità nella gestione degli attuali stoccaggi, derivata da disposizioni dettate dagli organi di controllo (ARPAE, etc.);
- in caso di inadempimento da parte della ditta appaltatrice delle condizioni contrattuali e di sicurezza;
- in caso di impossibilità sopravvenuta;
- nel caso in cui l'impresa appaltatrice, a fronte di eventi straordinari e imprevedibili, informi per iscritto AIMAG dell'impossibilità di garantire il mantenimento dei prezzi di gara;

La Stazione Appaltante, nella sua qualità di gestore del servizio pubblico relativo ai rifiuti urbani, conserva la piena ed esclusiva responsabilità del risultato del servizio. A tal fine la Committente esercita poteri di vigilanza e di controllo sulla corretta esecuzione del contratto secondo quanto previsto dal seguente Capitolato.

AIMAG S.p.A. si riserva, tuttavia, di richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione del contratto in via d'urgenza anche nelle more della sottoscrizione del contratto.

In caso di abbandono o sospensione, totale o parziale, dei servizi, al di fuori delle situazioni previste dalle norme vigenti, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi stessi salvo rivalersi sull'appaltatore per l'eventuale risarcimento e, qualora l'abbandono o sospensione siano ingiustificati, disporre la risoluzione del contratto.

## **Art. 2 – DEFINIZIONI**

### Impresa appaltatrice

La persona fisica o giuridica alla quale la Stazione Appaltante aggiudicherà l'appalto, nonché i suoi legali successori o aventi causa.

### Responsabile Operativo

Il tecnico debitamente nominato dall'Impresa appaltatrice al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme contrattuali relative all'esecuzione del servizio appaltato.

Il Responsabile Operativo potrà indicare alcuni coordinatori ai quali demandare compiti di natura operativa per alcuni servizi o per alcuni territori.

### Stazione Appaltante

AIMAG S.p.A. con sede in Via M. del Lavoro n. 38 – 41037 Mirandola (MO).

### Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante

Il Tecnico debitamente nominato dalla Stazione Appaltante a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui stesso designati.

## **Art. 3 – EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO**

L'impresa appaltatrice resterà vincolata con la presentazione dell'offerta. La Stazione Appaltante resterà vincolata, invece, solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.

#### Art. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo del servizio posto a base di gara è pari complessivamente a **Euro 461.150,00** (Diconsi Euro quattrocentosessantunomilacentocinquanta/00) IVA Esclusa di cui:

- Euro 461.000,00 (Diconsi Euro quattrocentosessantunomila/00) + IVA relativi ai 12 mesi di servizio.
- Euro 150,00 (Diconsi Euro centocinquanta/00) + IVA di costi della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il costo della manodopera, compreso nell'importo a base di gara soggetto al ribasso, è stimato in Euro 189.680,00 (diconsi euro centoottantanovemilaseicentoottanta/00).

La determinazione dei corrispettivi avverrà moltiplicando la singola tariffa unitaria presentata in sede d'offerta per la relativa quantità annuale di rifiuto prodotta.

Le quantità esposte sono puramente indicative.

I prezzi unitari che verranno applicati per l'esecuzione del servizio saranno quelli che la ditta concorrente avrà offerto mediante la compilazione dell'Allegato 2 "modulo d'offerta" della Lettera d'invito.

Il contratto collettivo applicabile in relazione alle prestazioni dedotte in appalto ai sensi dell'art.11 del d.lgs. 36/2023 risulta essere quelli dei **SERVIZI AMBIENTALI**, fatta salva la possibilità per l'operatore economico invitato di indicare il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato da AIMAG S.p.A.

#### Art. 5 - FORMA DI AGGIUDICAZIONE

Le modalità di aggiudicazione dell'appalto, così come quelle di partecipazione, presentazione delle offerte ed espletamento della gara sono precisate nella relativa lettera di invito.

#### Art. 6 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutato in base ai criteri stabiliti nella lettera d'invito. L'importo contrattuale, determinato come sopra, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli in merito alla revisione dei prezzi.
2. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Committente. Le eventuali migliorie qualitative e quantitative proposte dal concorrente ed accettate dalla amministrazione appaltante saranno a totale carico dell'Appaltatore e saranno compresi nell'importo del presente Appalto.
3. Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto ha luogo decorsi 32 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva
4. In caso di mancata sottoscrizione del contratto d'appalto per fatto e colpa imputabile all'appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), AIMAG S.p.A. si riserva, tenuto conto dell'urgenza delle prestazioni, la facoltà di:
  - a) procedere, anche in mancanza di contratto, alla consegna delle prestazioni (conteggiando dalla relativa data la durata complessiva dell'appalto) e all'assegnazione delle prestazioni con applicazione delle relative penali previste nel caso di ritardata esecuzione degli stessi come indicato all'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**
  - b) applicare una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
  - c) procedere alla risoluzione del rapporto con addebito all'Impresa dei danni conseguenti alla mancata sottoscrizione e all'esclusione dell'impresa medesima dall'albo dei fornitori autorizzati.

5. Si sottolinea che sia in caso di mancato rilascio di una qualsiasi singola Autorizzazione per cause indipendenti dall'operato dell'Appaltatore, o qualora la Stazione Appaltante decidesse di non procedere alla fase realizzativa, nonostante l'ottenimento di tutte le Autorizzazioni necessarie, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, senza nulla poter pretendere a titolo di mancato utile per la mancata esecuzione dell'opera.

Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiudicazione.

#### **Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

I prezzi unitari offerti dall'impresa appaltatrice costituiscono la base per cui sarà pagato il servizio.

Essi sono comprensivi di:

- a) costo del servizio di raccolta e trasporto per il E.E.R. 20 01 38, E.E.R. 20 02 01, E.E.R. 15 01 01 oggetto dell'appalto;
- b) mercedi degli operatori-conduttori e del consumo di tutti i prodotti;
- c) l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, ecc.;
- d) compilazione dei formulari di identificazione rifiuto (D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e D.M 145/98 e s.m.i.);
- e) oneri per la sicurezza.

Tali prezzi si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e rischio e quindi sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.

#### **Art. 8 – OBBLIGATORIETA' D'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (ANGA)**

L'impresa deve obbligatoriamente essere iscritta **alla categoria 1 o alla sottocategoria D5, della medesima categoria 1**, dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le classi competenti al servizio.

Nella tabella sotto indicata sono riportati i Comuni, interessati dal servizio del presente appalto, con la popolazione e i quantitativi annui di raccolta dei rifiuti.

In merito all'iscrizione alla categoria 1 per la raccolta e trasporto rifiuti urbani, il singolo offerente dovrà avere la classe adeguata alla somma della popolazione residente nei Comuni presso i quali eseguirà il servizio (allegato A Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 03 novembre 2016 prot. n. 05/ALBO/CN e allegato A Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 12 settembre 2017 prot. n. 08/ALBO/CN).

Qualora l'impresa sia iscritta nella sottocategoria D5 della categoria 1, per svolgere esclusivamente singoli e specifici servizi dovrà avere la classe adeguata in relazione alla somma dei quantitativi annui dei rifiuti nei comuni presso i quali eseguirà il servizio (allegato D Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 03 novembre 2016 prot. n. 05/ALBO/CN).

Qualora il servizio venga affidato ad un'ATI o ad un consorzio di Cooperative, ogni Ditta/ Cooperativa dovrà avere classe adeguata se iscritta alla categoria 1, alla somma della popolazione complessivamente servita e residente, oppure se iscritta alla sottocategoria D5 della categoria 1, alla somma dei quantitativi annui, nei Comuni presso i quali eseguirà il servizio. In tal caso l'ATI o il Consorzio dovrà indicare la Consorziata esecutrice, la zona/zone servite e l'elenco dei mezzi con relativa portata utile messi a disposizione.

Di seguito si riporta la tabella della popolazione residente:

| COMUNE                  | POPOLAZIONE<br>RESIDENTE<br>DATI PROVINCIA DI<br>MODENA 01/07/2025 | CDR                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CAMPOGALLIANO           | 8.489                                                              | Via Grieco, 3                                                                      |
| CAMPOSANTO              | 3.379                                                              | Via dell'Artigianato, 29/B                                                         |
| CARPI                   | 73.718                                                             | Via Lucrezio, 1/A<br>Via Pezzana, 83<br>Via Einstein, 19<br>Via Mare del Nord, 1/A |
| CAVEZZO                 | 7.190                                                              | Via Concordia, 110                                                                 |
| CONCORDIA s.S.          | 8.468                                                              | Via per Mirandola, 77/B                                                            |
| MEDOLLA                 | 6.482                                                              | Via Grande, 16                                                                     |
| MIRANDOLA               | 24.826                                                             | Via Belvedere, 5/I<br>Via Natta, 3/C<br>Via Rangona, 2/A                           |
| NOVI DI MODENA          | 10.294                                                             | Via Lugli, 1/B<br>Via Roma, 52                                                     |
| SAN FELICE s.<br>PANARO | 10.871                                                             | Via Leonardo da Vinci, 117                                                         |
| SAN POSSIDONIO          | 3.555                                                              | Via Don Minzoni, 19                                                                |
| SAN PROSPERO            | 6.209                                                              | Via San Geminiano, 1/C                                                             |
| SOLIERA                 | 15.498                                                             | Via Stradello Morello, 380                                                         |
| <b>TOTALE</b>           | <b>178.979</b>                                                     |                                                                                    |

Di seguito si riporta la tabella delle Classi relative alla Categoria 1

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoria 1:</b> suddivisa in 6 Classi in base alla popolazione complessivamente servita | <p>A. superiore o uguale a 500.000 abitanti</p> <p>B. inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti</p> <p>C. inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti</p> <p>D. inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti</p> <p>E. inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti</p> <p>F. inferiore a 5.000 abitanti</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Art. 9 – NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

### A. DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

L'impresa appaltatrice, al momento dell'affidamento del servizio dovrà stabilire un **ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, di fax e di posta elettronica**.

L'impresa appaltatrice dovrà anche provvedere a nominare il **Responsabile Operativo**, rappresentante dell'Impresa stessa, nei rapporti con il Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante, al fine della organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa appaltatrice ed il nominativo del Responsabile Operativo dovranno essere comunicati al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante, dall'Impresa appaltatrice in forma scritta.

**Il Responsabile Operativo** dovrà sempre garantire la propria disponibilità per problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi; egli sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante i **propri recapiti telefonici**, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di contattarlo **24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana per ogni evenienza o comunicazione di servizio**. Il Responsabile Operativo non dovrà in alcun modo svolgere mansioni di tipo operativo nell'ambito dello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto (per es. autista, meccanico ecc..)

In caso di assenza o di impedimento del Responsabile Operativo sarà cura dell'Impresa indicare per iscritto un'altra persona che lo sostituisca, a tutti gli effetti.

In particolare, il **Responsabile Operativo** ha il compito di:

- a) **Organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'Impresa;**
- b) **Garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione del servizio appaltato.**

La Stazione Appaltante potrà sempre richiedere la sostituzione del Responsabile Operativo, quando questi non si attenga ai compiti sopra elencati o quando, per qualsiasi motivo, non lo ritenga persona affidabile.

## **B. PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'Impresa appaltatrice dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento del servizio.

L'Impresa appaltatrice dovrà comunicare al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante:

- a) L'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche;
- b) L'elenco delle persone incaricate nella gestione delle emergenze;
- c) Preventivamente le sostituzioni del personale.

L'Impresa appaltatrice, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci-lavoratori dovrà:

- applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;
- provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L. 12/3/1999 n. 68;
- provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi e alle misure di protezione e prevenzione da adottare;
- provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali che verranno comunicati dalla Stazione Appaltante;
- provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale della Stazione Appaltante.

AIMAG è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa appaltatrice ed il personale impiegato nel servizio.

## C. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

### CONDIZIONI GENERALI E MODALITA' OPERATIVE

1. L'Impresa appaltatrice dovrà provvedere a tutti gli interventi necessari alla migliore esecuzione del servizio in oggetto ed in particolare dovrà farsi carico dell'esecuzione delle seguenti prestazioni:
  - Raccolta e caricamento del rifiuto in tutti i punti elencati al precedente art. 1 segnalati dal personale operativo della stazione appaltante;
  - Le operazioni di raccolta e caricamento devono essere consecutive e concludersi con il conferimento dei rifiuti a impianto di destinazione finale. Le operazioni non dovranno essere intervallate da servizi svolti per conto di ditte terze.
  - Nelle operazioni di carico/scarico l'operatore è tenuto a non arrecare danni alle attrezzature della Stazione Appaltante, ad attenersi a tutte le disposizioni di sicurezza e a rimuovere il rifiuto eventualmente caduto a terra.
  - Nelle operazioni di carico/scarico l'operatore deve adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il danneggiamento della pavimentazione del Centro di Raccolta.
  - Alla fine delle operazioni di carico l'operatore è tenuto a chiudere i coperchi dei contenitori che possiedono tale tipo di chiusura o altri tipi di copertura esistenti, al fine di proteggere gli stessi dagli agenti atmosferici, evitando così eventuali ristagni idrici nel loro interno, fuoriuscita di materiale particolarmente leggero causata dal vento o rottura del coperchio dovuta dall'oscillazione dello stesso provocata dal vento.
2. L'impresa appaltatrice si farà carico di tutti gli oneri per la riparazione o la sostituzione dei contenitori danneggiati, o il rifacimento eventuale della pavimentazione danneggiata per imperizia o negligenza durante le fasi di svolgimento del servizio.
3. Il personale tecnico-operativo incaricato di AIMAG S.p.A. dovrà inviare, all'impresa appaltatrice, un'e-mail di ritiro rifiuti;
4. L'ordine di ritiro, inviato a mezzo e-mail specificherà il Centro di Raccolta Comunale da cui dovrà essere prelevato il rifiuto.
5. Quando gli interventi di ritiro vengono svolti a chiamata, l'impresa appaltatrice è tenuta a svolgere il servizio **entro i 2 giorni lavorativi dalla richiesta** secondo le modalità descritte al presente articolo. Nel caso il giorno di ritiro cada in giornate festive/scioperi, l'impresa appaltatrice dovrà recuperare il servizio entro il primo giorno lavorativo successivo.
6. Relativamente ai rifiuti oggetto del presente contratto, AIMAG S.p.A. potrà richiedere all'impresa appaltatrice ritiri programmati preventivamente, l'eventuale programmazione sarà comunque concordata con l'impresa appaltatrice.
7. Nel caso di mancata osservanza dei tempi di ritiro di cui ai punti precedenti, per cause imputabili all'impresa appaltatrice, AIMAG si riserva la facoltà di applicare a quest'ultima le disposizioni di cui all'art. 28 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
8. Durante l'orario di apertura dei Centri di Raccolta, il personale dell'impresa appaltatrice prima di effettuare qualsiasi operazione di caricamento del rifiuto dovrà richiedere all'operatore addetto al presidio il posizionamento della cartellonistica di sicurezza prevista, al fine di evitare il transito degli utenti nelle immediate vicinanze del raggio di azione dell'automezzo ed assicurarsi del rispetto delle norme in essa contenute.

In caso di accesso durante l'orario di apertura dei Centri di Raccolta, l'operatore dell'impresa appaltatrice dovrà rispettare la fila ingresso. Giunto alla sbarra di accesso deve attendere conferma da parte dell'Addetto del Centro di Raccolta prima di poter entrare.

Salvo diverse indicazioni, l'operatore non potrà iniziare il servizio prima che tutti gli utenti e tutti i fornitori presenti all'interno del Centro di Raccolta siano regolarmente usciti.

L'impresa, per l'accesso ai Centri di Raccolta, dovrà sempre rispettare le disposizioni del FT CDR\_04 *"Ritiri rifiuti e gestione fornitori"*.
9. Nel caso in cui il servizio venga effettuato durante l'orario di chiusura dei Centri di Raccolta, l'autista dovrà accedere aprendo il cancello con chiave dedicata in suo possesso e richiudere il cancello a seguito dell'accesso, per evitare intrusioni da parte di estranei. Al termine dell'esecuzione del servizio, l'operatore dovrà uscire e richiudere esce e richiudere il cancello a chiave del Centro di Raccolta.

In caso di presenza di altri fornitori all'interno del Centro di Raccolta, l'operatore dell'impresa appaltatrice dovrà attendere che il fornitore abbia terminato il servizio prima di accedere ed iniziare le operazioni di carico del rifiuto.

In caso contrario, ossia che l'operatore dell'impresa appaltatrice sia all'interno del Centro di Raccolta e stia già eseguendo il servizio e un altro fornitore o un operatore di AIMAG S.p.A. provi ad accedere, l'operatore stesso dovrà comunicargli di attendere all'esterno.

In caso di problematiche, contattare il Referente tecnico di AIMAG S.p.A., Sig. Nicolò Pantaleoni (cell. di servizio: 320/96.44.825) e Sig. Mattia Annali (cell. di servizio: 335/19.40.686).

L'impresa, per l'accesso ai Centri di Raccolta, dovrà sempre rispettare le disposizioni del FT CDR\_04 "Ritiri rifiuti e gestione fornitori".

10. **Il prelievo dei rifiuti presso i centri di raccolta comunali deve essere comunque svolto al di fuori del seguente lasso orario: 24-6, come previsto dall'Agenzia Regionale per i servizi idrici ed i rifiuti (Disciplinare Tecnico ex ATO4.MO alla tabella 4).**

Indicativamente **dalle ore 6 alle ore 20, dal lunedì al sabato compreso** e comunque rispettando rigidamente i vincoli di orario comunicati dal Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante. Sarà tuttavia facoltà della Stazione Appaltante stabilire orari diversi per esigenze operative od in occasione di festività. L'orario di svolgimento del servizio dovrà essere compatibile anche con norme in materia di inquinamento acustico e con le ordinanze emesse dal Sindaco competente per territorio.

11. Il servizio di raccolta, caricamento e trasporto dovrà essere assicurato anche in occasione di due o più giorni festivi consecutivi, secondo le modalità comunicate dalla Stazione Appaltante. In caso di giornate festive non domenicali, il servizio dovrà essere effettuato secondo le modalità comunicate dalla Stazione Appaltante. In caso di raccolta e trasporto di rifiuti urbani da effettuarsi nelle giornate individuate nel Decreto Ministeriale per le limitazioni alla circolazione stradale, i veicoli dell'Impresa appaltatrice godono dell'esonero di cui agli articoli del Decreto medesimo, purchè muniti di apposita documentazione comprovante l'affidamento del servizio di trasporto rifiuti urbani da parte della Committente su mandato delle amministrazioni comunali.
12. L'impresa appaltatrice dovrà **ritirare completamente i rifiuti** di cui al precedente art. 1, depositati all'interno di ciascun Centro di Raccolta Comunale.
13. I rifiuti dovranno essere trasportati dal Centro di Raccolta Comunale interessato agli impianti indicati al punto E. del presente articolo.
14. Qualora vi fosse del rifiuto estraneo fra i rifiuti oggetto di ritiro, prima di effettuarne la raccolta, **il trasportatore dovrà immediatamente contattare il Responsabile Servizio Raccolta e Trasporto o suo collaboratore.** Tale residuo verrà depositato in ulteriore contenitore idoneo, in attesa che il personale tecnico-operativo di AIMAG effettui il relativo sopralluogo di verifica.
15. Nel caso venisse riscontrata, vicino ai contenitori, la presenza di rifiuti abbandonati compatibili con il servizio in atto, o se durante le fasi di carico si verificasse una dispersione accidentale di rifiuti sul suolo, l'impresa appaltatrice dovrà effettuare la bonifica dell'area interessata senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, informando il Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante.
16. L'impresa appaltatrice dovrà effettuare la raccolta dei rifiuti anche in caso di richiesta, da parte della Stazione Appaltante, per un solo Centro di Raccolta o in caso di contenitore/piazzale parzialmente pieno, nel rispetto del DM 08 aprile 2008 Allegato I punto 7 (Durata del deposito).
17. L'impresa appaltatrice potrà effettuare la raccolta dei rifiuti, in più Centri di Raccolta Comunali in serie, emettendo per ognuna il proprio formulario di identificazione rifiuti ed inviando, entro le 17.00 del giorno precedente a quello di effettuazione del servizio, il programma dei ritiri.
18. Se durante le fasi di carico si verificasse una dispersione accidentale di rifiuti sul suolo, l'Impresa appaltatrice dovrà effettuare la bonifica dell'area interessata, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, informando il referente aziendale.
19. Se durante le fasi di carico si verificasse una dispersione di olio idraulico/motore su suolo dovuto alla rottura/avaria del mezzo, l'Impresa Appaltatrice dovrà:
- Informare immediatamente il referente aziendale AIMAG S.p.A.

- Intervenire attraverso idonei kit antisversamento che dovranno essere presenti a bordo dei propri mezzi.
  - Dopo aver lasciato agire il materiale assorbente il tempo necessario (concordato con il Referente della Stazione Appaltante), effettuare la bonifica dell'area interessata raccogliendo tutti i rifiuti prodotti.
  - smaltire correttamente i rifiuti prodotti, e raccolti, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.
20. Il servizio impegnerà l'impresa appaltatrice per l'intero anno.
21. **Il servizio dovrà essere continuativo per la durata dell'intero rapporto contrattuale.**
22. Qualora vi fossero necessità straordinarie legate ad interventi imprevisi e/o urgenti l'impresa appaltatrice ha il dovere di assicurare la propria immediata disponibilità al servizio, nell'ambito delle disposizioni impartite dal personale tecnico-operativo di AIMAG S.p.A.
23. L'impresa appaltatrice dovrà essere dotata di personale esperto (conduzione automezzi).
24. L'impresa appaltatrice dovrà provvedere all'approvvigionamento del carburante per tutti i mezzi impiegati.
25. L'impresa appaltatrice dovrà rispettare tutte le leggi in materia di sicurezza, ad esempio D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e nel rispetto della "Direttiva macchine".

### MEZZI ED ATTREZZATURE

26. L'impresa appaltatrice dovrà dotarsi per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, di personale, mezzi ed attrezzature adeguate (Automezzo con apposita benna a ragno in sua dotazione), sia per qualità che per numero, alla tipologia dei servizi da svolgere; i mezzi e le relative attrezzature da impiegare dovranno essere idonei alla movimentazione;
27. È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di installare, a bordo degli automezzi utilizzati dalla stessa o da eventuali subappaltatori, un sistema di monitoraggio satellitare dei mezzi stessi collegato a sensori di bordo per la rilevazione delle operazioni di svuotamento dei contenitori Aimag. Tale sistema dovrà essere in grado di permettere il controllo delle attività espletate nel territorio servito nonché della restituzione dello stato operativo del mezzo (informazioni di minima):
- Targa mezzo.
  - Giorno e ora inizio ritiro.
  - Giorno e ora fine ritiro.
  - Luogo di espletamento del ritiro.
  - km percorsi da luogo a luogo.
  - Stato operativo del mezzo (fermo, in movimento, in lavorazione).
- La funzione principale del sistema è di consentire la geolocalizzazione continua dei percorsi e delle direzioni degli stessi seguiti dal mezzo durante lo svolgimento del servizio nonché l'indicazione dello stato operativo del mezzo, registrando in modo automatico i dati derivanti da GPS in una centrale web di raccolta informazioni. Aimag S.p.A. dovrà avere la possibilità di accedere in qualsiasi momento, mediante il rilascio di apposita login e password, al servizio di centrale web per la consultazione delle informazioni relative al servizio svolto sia in tempo reale che dello storico, con possibilità di acquisizioni report in formato Excel.
28. E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di svolgere le attività oggetto del presente Capitolato con il dispositivo di cui al punto 26 sempre attivo.
29. E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di utilizzare, per i servizi di cui all'oggetto del presente Capitolato, esclusivamente mezzi dotati del dispositivo di cui sopra. L'impresa dovrà informare AIMAG S.p.A. dell'utilizzo di mezzi con GPS non funzionante o privi dello stesso, comunicando preventivamente (entro il giorno precedente a quello di svolgimento del servizio) tramite e-mail le informazioni di minima indicate sopra. Tale procedura sarà accettata solo per eventi eccezionali da motivare e potrà avere una durata massima di 7 giorni lavorativi entro i quali l'impresa appaltatrice dovrà provvedere al ripristino delle condizioni di servizio.
30. Qualunque intervento di manutenzione, aggiornamento e/o miglioria del dispositivo di cui sopra sarà a cura della Committente.
31. È assolutamente vietata qualunque manomissione dei dispositivi installati sull'automezzo ed AIMAG si riserva la facoltà di controllarli periodicamente e comunque ogni qualvolta lo riten-

ga necessario. La volontaria manomissione dell'apparato comporterà la risoluzione immediata del contratto come previsto al successivo art. 28.

32. La Stazione Appaltante si riserva di verificare l'idoneità dei mezzi e delle attrezzature al momento dell'inizio del servizio, rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo svolgimento delle attività in conformità alle prescrizioni del presente capitolato.
33. L'impresa appaltatrice è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio l'elenco e le caratteristiche dei mezzi utilizzati indicando il numero di targa ed anno di immatricolazione, nonché la regolarità dei collaudi annuali ed il rispetto di ogni eventuale norma che regola la circolazione stradale. Ogni variazione dell'elenco dovrà essere comunicata preventivamente alla Stazione Appaltante **con almeno sette giorni lavorativi di anticipo** sull'effettivo utilizzo del mezzo.
34. Durante lo svolgimento dei servizi, i mezzi utilizzati dovranno avere a bordo la seguente documentazione:
  - a) Copia conforme dei certificati di iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in corso di validità e corredata, ove prevista, dell'appendice sulle garanzie finanziarie;
  - b) Copia del bollettino di versamento annuale dei diritti di iscrizione all'Albo dell'anno in corso;
  - c) Copia della lettera di trasmissione del bollettino del versamento annuale per l'iscrizione all'Albo Nazionale Autotrasportatori attestante l'autorizzazione al trasporto conto terzi di merci;
  - d) Ordine di lavoro di AIMAG S.p.A. e formulario di identificazione rifiuti/documento di trasporto;
  - e) Copia del contratto di appalto tra la Stazione Appaltante e l'Impresa appaltatrice o in alternativa un documento sostitutivo nelle forme dell'atto notorio.

L'impresa dovrà essere munita di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente relativamente al trasporto rifiuti. Il conducente dovrà compilare in ogni sua parte il documento prima di effettuare il trasporto, dovrà far firmare la prima copia al Referente sul posto, lasciare la copia di competenza e consegnare quelle dovute all'impianto di destinazione. In caso di esonero dalla compilazione del formulario, cosa che dovrà comunque essere concordata con il Responsabile della Stazione Appaltante, l'impresa dovrà produrre documenti di trasporto così come indicati dalla Stazione Appaltante, annotando correttamente tutte le eventuali informazioni richieste.

#### **E' obbligo del personale dell'impresa appaltatrice:**

- A. Compilare e accompagnare il trasporto di tutti i rifiuti in uscita dai Centri di Raccolta con il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006. I formulari devono essere compilati in modo completo e corretto, per ciascuna tipologia di rifiuto movimentata, da personale qualificato. Sul FIR dovrà essere indicato come Produttore: AIMAG S.p.A. e come Unità Locale l'indirizzo del Centro di Raccolta di riferimento.
- B. Rispettare tutti gli obblighi previsti dal Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) di cui al D.Lgs. 152/2006 e al D.M. 4 aprile 2023, n. 59, nonché ai relativi decreti attuativi. A decorrere dal 13 febbraio 2026, l'impresa appaltatrice dovrà utilizzare esclusivamente i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato digitale, in conformità con le disposizioni del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) di cui al D.M. 59/2023 e ai relativi decreti attuativi.

L'impresa esecutrice provvede alla trasmissione della copia del FIR sottoscritta dal destinatario a tutti gli operatori indicati nel formulario.

La trasmissione della copia completa del FIR può avvenire mediante:

  - a) consegna diretta;
  - b) posta elettronica certificata all'indirizzo: [formulari.rt@pec.gruppoaimag.it](mailto:formulari.rt@pec.gruppoaimag.it) ;
  - c) servizi di trasmissione messi a disposizione dal RENTRI, non appena operativi per l'impresa.
- C. Trasmettere all'indirizzo [fax\\_cdr@aimag.it](mailto:fax_cdr@aimag.it) ,entro il giorno successivo alla raccolta, la copia "da restituire al detentore" riportante il peso verificato a destino, al fine di consentire ad AIMAG S.p.A. la verifica della corretta compilazione e la vigilanza sul servizio.

- D. Depositare la copia “produttore/detentore” di ciascun FIR nelle apposite cassette portalettere contrassegnate dall’etichetta “DOCUMENTI FORNITORI”, posizionate sulla parete esterna del box custode.
- E. Inviare all’indirizzo [fax\\_cdr@aimag.it](mailto:fax_cdr@aimag.it), almeno 24 ore prima, il programma di raccolta contenente:
- l’elenco dei centri di raccolta interessati;
  - la data prevista del servizio;
  - la targa del mezzo utilizzato.
- F. Inviare ad AIMAG S.p.A., entro il secondo giorno del mese successivo, il riepilogo degli interventi svolti nel mese precedente.
- G. Trasmettere tempestivamente ad AIMAG S.p.A.:
- qualsiasi variazione, integrazione o rinnovo dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali dell’impresa;
  - qualsiasi variazione, integrazione o rinnovo dell’autorizzazione dell’impianto di destinazione;
  - copia dell’attestazione del versamento del diritto di iscrizione annuale al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti, oppure dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;
  - copia della lettera di accettazione delle garanzie finanziarie da parte dell’Amministrazione Provinciale relativa all’autorizzazione dell’impianto di destinazione;
  - copia dell’attestazione del versamento del diritto di iscrizione annuale all’Albo Gestori Ambientali per l’attività di trasporto rifiuti, oppure dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

#### **D. PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL TRASPORTO DEI RIFIUTI**

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del provvedimento d’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Secondo quanto previsto dalla Delibera prot. 01/CN/ALBO del 30 gennaio 2003 nella quale si dettano criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.  
In alternativa la ditta appaltatrice dovrà presentare copia del provvedimento stesso corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
2. L’attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 152/2006 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione.
3. L’idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque a bonifiche periodiche.
4. E’ fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto, e comunque di riportare il rifiuto all’insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **E. IMPIANTI DI DESTINAZIONE**

I rifiuti con codice E.E.R. 20 02 01 “rifiuti biodegradabili” dovranno essere trasportati presso l’impianto di Compostaggio rifiuti organici, di proprietà AIMAG S.p.A., sito in via Valle, 21 – 41012 Fossoli di Carpi (MO) ( DET-AMB-2024-6894 del 10/12/2024).

I rifiuti con codice E.E.R. 15 01 01 “imballaggi in cartone” e E.E.R. 20 01 38 “rifiuti legnosi” dovranno essere trasportati presso l’impianto Ca.Re. S.r.l. S.P. 413 Romana Nord, 116/D Carpi (MO) (DET-AMB-2024-4151 del 29/07/2024).

Per i rifiuti sopra citati, è facoltà di AIMAG S.p.A. a fronte di esigenze tecnico-economiche variare l'impianto di destinazione entro un raggio massimo di Km 40 dall'impianto di Compostaggio rifiuti organici, di proprietà AIMAG S.p.A., sito in via Valle, 21 – 41012 Fossoli di Carpi (MO).

Se durante lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto dovessero subentrare casi in cui non fosse possibile effettuare gli scarichi presso i siti indicati da AIMAG S.p.A., sarà compito della Stazione Appaltante indicarne di alternativi scelti entro un raggio massimo di 40 Km dall'impianto sopra indicato e comunque mediante un criterio di prossimità.

Resta inteso che all'impresa non verrà riconosciuto alcun onere aggiuntivo o indennità di sorta per gli eventuali maggiori costi di trasporto, derivanti dal cambio di destinazione finale dei rifiuti.

#### **F. INTERVENTI NON PREVISTI**

Qualora dovessero occorrere interventi non previsti nel presente Capitolato Speciale, l'Impresa appaltatrice avrà l'obbligo di eseguirli; il relativo compenso sarà concordato prima dell'esecuzione degli interventi stessi sulla base dei prezzi contenuti in apposita offerta economica che verranno applicati al netto del ribasso d'asta.

#### **G. CONDOTTA**

L'Impresa appaltatrice avrà facoltà di sviluppare il servizio nel modo che riterrà più opportuno al fine di eseguirlo perfettamente secondo i termini contrattuali e nel pieno rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni tecniche contenute nel presente capitolato e dai documenti ad esso allegati e comunque nel rispetto dei regolamenti locali vigenti.

La Stazione Appaltante verificherà l'esecuzione del servizio, oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell'Impresa appaltatrice, si riserverà il diritto di sospendere il pagamento delle fatture ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli precedenti.

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di segnalare immediatamente ad AIMAG tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi (ad es. abbandoni di rifiuti, conferimento al di fuori dei contenitori, capacità insufficiente dei contenitori, ...), collaborando con il personale AIMAG addetto al controllo nell'individuazione del responsabile di comportamenti scorretti.

#### **H. ACCETTAZIONE, QUALITA' E IMPIEGO DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le attrezzature, i macchinari, gli utensili, i materiali da impiegarsi nell'esecuzione del servizio saranno a carico dell'Impresa appaltatrice che sarà altresì responsabile per qualsiasi danno che venisse arrecato a persone e cose dai propri dipendenti nello svolgimento del servizio.

I materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio saranno approvvigionati dall'Impresa presso fornitori di fiducia.

Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei prodotti che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi per l'ambiente alle persone e alle cose, nonché la sostituzione di eventuali macchinari rumorosi o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

**Il servizio non dovrà essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilità seppur momentanea, di automezzi e attrezzature che eventualmente dovranno essere sostituiti con altri aventi analoghe caratteristiche.**

In particolare, l'Impresa dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto, la continua disponibilità in efficienza degli automezzi utilizzati per il servizio.

Gli automezzi impiegati per il servizio dovranno essere in perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica, dovranno essere costantemente puliti ed igienizzati e perfettamente rispondenti alle norme di legge.

Tutti gli oneri per la corretta e regolare pulitura ed igienizzazione dei mezzi restano a carico dell'Impresa appaltatrice.

La Stazione Appaltante si riserva insindacabilmente il diritto di non ammettere od escludere dal servizio automezzi, mezzi d'opera ed attrezzature ritenuti non rispondenti alle caratteristiche di cui al punto precedente, oltre che alle normative in vigore, soprattutto in materia ambientale e sicurezza, mediante comunicazione scritta.

Detti automezzi, mezzi d'opera e attrezzature, potranno riprendere il servizio solo dopo il ripristino e la verifica del Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante.

## **I. CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante, o suo incaricato, è demandato il compito di effettuare tutti i necessari controlli dei servizi svolti affinché gli stessi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al contratto.

In particolare, Il Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante, o suo incaricato, ha il compito di:

- Impartire, tramite apposite "disposizioni di servizio", le necessarie istruzioni e prescrizioni tecniche all'Impresa appaltatrice.
- Controllare, durante l'esecuzione del servizio, la piena rispondenza dell'operato dell'Impresa alle disposizioni previste dal presente Capitolato.
- Accertarsi dell'installazione, e del corretto funzionamento e utilizzo, del sistema di rilevazione GPS installato sui mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio, previsto all'art. 9 lettera C punto 26.
- Vigilare sulla qualità del servizio svolto dall'Impresa appaltatrice e accertarne la conformità alle buone regole dell'arte.
- Ordinare, se ricorrono le condizioni, la sospensione e la ripresa del servizio.

Il Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante ed i tecnici da questi incaricati avranno diritto di accedere in qualsiasi momento nelle zone/aree di intervento in cui opera l'Impresa appaltatrice per effettuare i controlli ritenuti necessari.

Il Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante ed i tecnici da questi incaricati avranno diritto di accedere in qualsiasi momento ai documenti che attestino la corretta gestione ambientale da parte dell'Impresa.

Il Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante potrà documentare per iscritto il controllo effettuato.

Tutte le incombenze relative alla gestione del servizio e delle squadre, alla sorveglianza sul rispetto delle norme sulla sicurezza e di quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi presentato dall'Impresa sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'Impresa appaltatrice.

## **Art. 10 – SUBAPPALTO E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

### **SUBAPPALTO**

La possibilità di fare ricorso a subappalti è subordinata ad espressa autorizzazione da parte della committente

Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni ad esso appaltate.

Qualora la ditta aggiudicataria ritenesse necessario e/o opportuno fare ricorso a subappalti da parte di terzi dovrà darne preventiva comunicazione alla "Stazione Appaltante", che si riserva di valutare di volta in volta le singole richieste.

È assolutamente fatto divieto all'impresa di ricorrere al subappalto, senza preventiva autorizzazione da parte di AIMAG.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del codice degli appalti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di partecipazione.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del codice appalti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Aimag SpA si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell'impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto.

Aimag SpA rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 96 del Codice dei Contratti.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Aimag SpA per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 fatte salve le ipotesi in cui Aimag SpA provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, poiché in tal caso l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale indicato da Aimag SpA. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza specifico per le prestazioni oggetto di subappalto di cui al successivo co.18.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori

L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

L'affidatario dovrà assicurare:

- la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.2359 C.C.;
- la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 3);
- la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dalla "Committente" danno a questo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'Appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad Aimag S.p.A., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.

Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra Aimag SpA e l'Appaltatore, esso è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporre l'automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs. 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da Aimag S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di Aimag S.p.A.

Qualora l'Appaltatore non dovesse adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale di cui al precedente capoverso, Aimag SpA si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto. L'Appaltatore, in conformità all'operato di Aimag S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

## PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Aimag S.p.A., salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.

In virtù della previsione di cui all'articolo 119, co.12, del Codice dei contratti, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, ovvero in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso l'Appaltatore è obbligato a trasmet-

tere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 1271, co. secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra Aimag SpA e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.

Aimag SpA può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 4, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, co. 1, del codice civile.

#### **Art. 11 – DOCUMENTI CONTRATTUALI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

Fanno parte del Contratto il presente Capitolato Speciale d'Appalto e i documenti relativi alla sicurezza ai sensi del D. lgs 81/08.

#### **L'impresa appaltatrice dovrà fornire tutta la documentazione, elencata di seguito, prima della sottoscrizione del contratto, pena l'annullamento dello stesso:**

- a) Copia fotostatica dei libretti di circolazione degli automezzi utilizzati per il servizio posto a base di gara;
- b) relazione in merito alle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori in relazione ai rischi specifici propri dell'attività oggetto del presente appalto e dei rischi indicati all'interno del modulo DUVRI 01.A "Informazioni sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro e relative misure di prevenzione ed emergenza fornite alle ditte appaltatrici per i Centri di Raccolta comunali.". Copia di tale documento timbrato e controfirmato per accettazione da parte dell'impresa appaltatrice deve essere allegato alla relazione e restituito al committente.

#### **Al momento della sottoscrizione del contratto, il Committente, sulla base delle informazioni a lui fornite dall'appaltatore, dovrà allegare il documento di valutazione dei rischi da interferenze (art. 26 D. lgs 81/2008) a firma del suo titolare/legale rappresentante e del titolare/legale rappresentante dell'azienda aggiudicataria.**

- c) Copia della polizza RCT (Responsabilità Civile verso terzi) e relativa quietanza di pagamento;

#### **L'impresa appaltatrice durante la validità contrattuale dovrà fornire alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:**

- copia di qualsiasi variazione/modifica/aggiornamento dell'Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti non pericolosi di cui alla categoria 1 (D.Lgs 152/2006 e s.m.i, D.M. 5/2/1998 e s.m.i, Decreto 3/6/2014 n° 120, circolare Albo Nazionale Gestori Ambientali prot. n. 1555 del 27 luglio 2007);
- Copia di qualsiasi variazione/modifica/aggiornamento dell'autorizzazione dell'impianto di destinazione finale e/o del centro di stoccaggio in cui saranno conferiti i rifiuti oggetto del servizio.

## **Art. 12 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA**

Sono a carico dell'impresa appaltatrice gli oneri e gli obblighi, nonché le seguenti responsabilità:

- a) Eseguire le prestazioni appaltate in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio.
- b) Qualsiasi evento che impedisca all'impresa appaltatrice il regolare svolgimento delle prestazioni deve essere immediatamente comunicato dal Responsabile operativo dell'impresa al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante ai fini dell'eventuale differimento dei termini contrattuali o della sospensione temporale dei lavori.
- c) La prestazione di mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni.
- d) La riparazione di eventuali guasti conseguenti le prestazioni in oggetto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare.
- e) Lo svolgimento delle prestazioni appaltate oggetto del presente Capitolato Speciale in qualsiasi condizione di traffico o in condizioni climatiche avverse.
- f) L'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà della Stazione Appaltante, nonché la vita e l'incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi; a tal fine sarà a carico dell'impresa appaltatrice la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a tutelare il personale dell'impresa appaltatrice. L'impresa appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto delle norme del presente Capitolato d'Appalto e della normativa vigente.
- g) L'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla protezione ambientale in vigore necessarie a garantire il rispetto dell'ambiente, delle comunità ed in generale di tutti i portatori d'interesse.
- h) L'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in qualità sufficiente al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni; detto personale dovrà essere munito di un evidente distintivo preventivamente autorizzato dal Referente Tecnico della Stazione Appaltante; l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto, sia di quello alle proprie dipendenze che di quello alle dipendenze di eventuali subappaltatori, con l'indicazione degli estremi dei documenti di identificazione, dovrà essere comunicato al Referente Tecnico della Stazione Appaltante prima dell'inizio delle prestazioni e comunque ad ogni sostituzione ed integrazione.
- i) Il rispetto delle prescrizioni riguardanti la normativa sul lavoro, i turni, il riposo a seguito di lavoro festivo e notturno e i versamenti dei vari contributi.
- j) L'osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc ...
- k) L'osservanza documentata delle disposizioni di legge in vigore sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili, di guerra, dei profughi, disoccupati, ecc ...
- l) L'impresa appaltatrice dovrà garantire la continua disponibilità dei mezzi richiesti nel presente Capitolato per lo svolgimento delle prestazioni appaltate e risponderà interamente per ogni difetto delle attrezzature impiegate nell'espletamento delle prestazioni, nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l'intera durata dell'appalto, sollevando Aimag S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.
- m) I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, con la massima diligenza e cura; l'impresa appaltatrice è responsabile del buon andamento delle prestazioni, del materiale avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.
- n) L'impresa appaltatrice è responsabile di qualsiasi danno o molestia a cose e/o persone che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza alle prestazioni da espletare e ad ogni attività collegata nonché di danni causati da versamenti e/o perdite di materiali durante il trasporto effettuato con mezzi impiegati dall'impresa appaltatrice nello svolgimento delle prestazioni appaltate; l'impresa appaltatrice ha l'obbligo di segnalare al Referente Tecnico della Stazione Appaltante qualsiasi danneggiamento e/o deterioramento delle attrezzature presenti nelle aree interessate dalle prestazioni. Nel caso di danneggiamenti causati dal personale e/o dai

mezzi utilizzati dall'impresa appaltatrice, questa dovrà provvedere al rimborso delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante o da altra ditta incaricata alle prestazioni di manutenzione.

- o) L'impresa appaltatrice dovrà rendere edotti i propri operatori dei rischi specifici connessi alle prestazioni, compresi quelli relativi all'utilizzo di mezzi e/o attrezzature; poiché le prestazioni oggetto del presente Capitolato vengono svolte in luoghi pubblici, gli operatori dovranno operare con modalità tali da ridurre al minimo eventuali disagi ai cittadini (rumori, imbrattamento della proprietà altrui o di cose o personali, ostacoli della viabilità, ecc ...).
- p) Qualora l'impresa appaltatrice produca rifiuto in ragione dello svolgimento della propria attività oggetto del presente appalto è tenuta a gestire le operazioni di smaltimento del rifiuto nello scrupoloso rispetto della normativa vigente ed a fornire evidenza al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante su espressa richiesta.
- q) Il ripristino delle condizioni di normalità e sicurezza in seguito a dispersione di liquami e di rifiuti di vario genere provocati da perdite meccaniche e/o di carico causate dall'impresa appaltatrice con conseguenti imbrattamenti delle aree in cui viene svolto il servizio.
- r) La trasmissione alla Stazione Appaltante di tutte le variazioni intervenute nell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti relative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d'Appalto.
- s) La trasmissione alla Stazione Appaltante dei piani individualizzati contenenti gli obiettivi (breve, medio e lungo termine) riferiti a ciascun lavoratore svantaggiato impiegato nell'appalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 4 della L. 381/91, e il successivo aggiornamento con periodicità mensile, delle valutazioni e del monitoraggio periodico del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni dettate dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi all'impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, con rivalsa delle spese sull'impresa appaltatrice e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questi applicabili, oltre al risarcimento dei danni.

### **Art. 13 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

L'impresa appaltatrice è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio a ciò derivante.

In particolare l'impresa appaltatrice dovrà osservare:

- a) tutte le leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale e le assicurazioni dei lavoratori e prevenzione infortuni;
- b) D.lgs. 490/94 e s.m.i. in materia di antimafia;
- c) le disposizioni in merito alla sicurezza dei lavoratori e luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- d) tutte le leggi relative alla gestione dei rifiuti ed in particolare il D. Lgs. 152/2006 modificato dal D.Lgs. n. 205/2010 e s.m.i e D.M. 406/98 e s.m.i.;
- e) le disposizioni in merito alla prevenzione degli incendi ed in particolare il DPR 151 del 01/08/2011.
- f) tutta la normativa sull'autotrasporto di merci conto terzi su strada;
- g) tutte le leggi in vigore sull'appalto di servizio;
- h) L. 29 luglio 2010 N. 120: disposizione in materia di sicurezza stradale;
- i) i) di tutte le leggi in vigore sull'appalto di servizio;
- j) j) È fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della mano d'opera e CCNL.
- k) Al personale impiegato nei servizi dovrà essere applicato il **contratto collettivo nazionale DEI SERVIZI AMBIENTALI**. connesso all'attività oggetto dell'appalto. L'appaltatore potrà applicare anche un Ccnl diverso purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato in tal caso sarà tenuto a presentare dichiarazione di equivalenza delle tutele e di eventuale documentazione a supporto.

1. Al personale impiegato nei servizi dovrà essere applicato il **contratto collettivo nazionale DEI SERVIZI AMBIENTALI** connesso all'attività oggetto dell'appalto. L'impresa si obbliga all'osservanza piena e incondizionata di:
  - a) tutte le norme di legge e delle disposizioni vigenti in materia.
  - b) Di tutte le direttive che la Stazione Appaltante impartirà nel corso dell'esecuzione dei servizi.
  - c) All'applicazione del CCNL conforme ed attinente con le mansioni da svolgere all'interno dell'affidamento.
  - d) Di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi legali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, obbligandosi anche ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai medesimi. L'impresa dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e dichiara di applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo di lavoro e di rispettare i minimi salariali previsti da detto contratto. L'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare il suindicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e sino alla sostituzione del medesimo e si vincola ai suddetti obblighi anche nel caso in cui l'impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
  - e) Di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa, i quali restano a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti di AIMAG.
2. L'impresa è altresì responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, nei confronti dei suoi stessi dipendenti, di tutti gli obblighi indicati alle precedenti lett. c) e d), per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.
3. L'impresa aggiudicataria deve assolvere agli adempimenti di cui alla Legge Regionale 21/12/12 n.19. AIMAG verificherà d'ufficio gli adempimenti suddetti mediante l'acquisizione del Durc. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la sospensione del primo pagamento utile da parte della Stazione Appaltante, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.
4. È fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanziate relative a tutti i pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate in caso di inosservanza di predetto obbligo si sospenderà il successivo pagamento.
5. In caso d'inottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali che venga rilevata da AIMAG o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro o da altro ente preposto alla verifica dei relativi adempimenti, Aimag stessa comunicherà all'impresa ed eventualmente anche alla Direzione Provinciale del Lavoro o ad altro ente competente, l'inadempienza rilevata o segnalata e procederà alla sospensione dei singoli pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate per i motivi sopra indicati, non sarà effettuato fino a quando non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni ad Aimag, ne può pretendere il risarcimento dei danni.
6. Qualora sia preannunciata o proposta azione diretta nei confronti di AIMAG, per i casi di responsabilità solidale del Committente previsti dalla vigente normativa nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi retributivi e previdenziali da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, AIMAG darà immediata comunicazione al soggetto interessato della richiesta pervenuta da parte del creditore, con invito a provvedere per quanto di competenza, e detraerà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute all'appaltatore, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni ad AIMAG, ne può pretendere il risarcimento dei danni. L'appaltatore si obbliga, in ogni caso, a manlevare AIMAG da qualsiasi pretesa o azione di carattere ripetitorio e/o risarcitorio avanzata direttamente nei confronti della stessa per i titoli di cui al presente articolo.

## Art. 14 – RIASORBIMENTO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE

Fermo restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente il personale già operante alle dipendenze dell'affidatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL di settore.

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare il rispetto delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, relativamente al subentro nella gestione e al rapporto di lavoro del personale. Il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

L'impresa subentrante dovrà assumere ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, dal giorno iniziale della nuova gestione tutto il personale in forza addetto in via ordinaria allo specifico appalto, il quale alla scadenza effettiva del contratto d'appalto risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti all'inizio della nuova gestione.

Al fine delle predette assunzioni, sono utili eventuali variazioni dell'organico, di cui al precedente capoverso intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire il personale cessato dal servizio con personale assunto a tempo indeterminato.

L'impresa cessante e subentrante dovrà provvedere a tutti gli adempimenti imposti dal CCNL di settore.

Il rapporto di lavoro del personale assunto ex novo dall'azienda subentrante, nella gestione dell'appalto, è regolato integralmente dal C.C.N.L. di riferimento.

In caso di impossibilità di riassorbimento, si applicano le misure previste per gli ammortizzatori sociali.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'apposito allegato ai documenti di gara.

*L'impresa dovrà, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa di cui all'art. 57 del D.lgs. 36/2023 e meglio specificato nel bando e disciplinare, a cui si rinvia.*

## Art. 15 – OSSERVANZA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

L'impresa appaltatrice è tenuta al rispetto delle norme del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. "valutazione rischi e corsi di formazione aziendali sicurezza sul lavoro, in particolare corso RSPP, datore di lavoro, addetto antincendio, addetto al primo soccorso, corso rls, formazione lavoratore" e s.m.i.

L'impresa appaltatrice dovrà inoltre essere in regola con la "Direttiva macchine" e quindi avere tutti i mezzi in utilizzo per questo servizio rispettanti la normativa vigente.

In particolare l'Impresa appaltatrice è tenuta a:

- a) Comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del proprio referente responsabile del rispetto e dell'adozione di tutte le misure antinfortunistiche e di igiene del lavoro a salvaguardia del personale incaricato dall'Impresa per i servizi oggetto dell'appalto;
- b) compilare la relazione in merito alle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori in relazione ai rischi specifici propri dell'attività oggetto del presente appalto e dei rischi indicati all'interno del fascicolo – **"Informazioni relative alla sicurezza sul lavoro fornite alle ditte appaltatrici per i Centri di Raccolta Comunali"**. Copia di tale documento timbrato e controfirmato per accettazione da parte dell'impresa appaltatrice deve essere allegato alla relazione e restituito al committente;
- c) sottoscrivere, tramite il proprio titolare/legale rappresentante, il documento unico di valutazione rischi da interferenze (art. 26 D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) da allegarsi al contratto d'appalto.

Si sottolinea che la mancata osservanza di quanto riportato ai precedenti punti a), b), c) potrà comportare la risoluzione del contratto.

L'Impresa deve predisporre e dotarsi di tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari ed opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attività previste dal presente capitolato ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale ed eventuali terzi, comunicandole al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all'impresa capogruppo o al consorzio.

L'Impresa Appaltatrice deve notificare immediatamente al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi della Stazione Appaltante e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'impresa appaltatrice deve predisporre e trasmettere al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante il rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni n.c. dal suo verificarsi.

#### **Art. 16 – OSSERVANZA DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE**

L'Impresa appaltatrice che risulterà aggiudicataria del servizio disciplinato dal presente capitolato è obbligata, nello svolgimento del servizio, a rispettare tutta la normativa relativa alla protezione ambientale.

L'Impresa, dovrà rendere disponibili, su richiesta del Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante, tutti i documenti inerenti il rispetto delle prescrizioni ambientali vigenti (es: registro di carico scarico rifiuti, formulari di identificazione dei rifiuti, autorizzazioni ecc...)

**L'Impresa deve predisporre e dotarsi di attrezzature e mezzi necessari ed opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attività previste dal presente capitolato conformi alle vigenti normative in campo ambientale, ed emanerà le disposizioni e le procedure di utilizzo che riterrà opportuno adottare per garantire la protezione dell'ambiente, comunicandole al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante.**

L'impresa dovrà dimostrare che il personale adibito al servizio sia adeguatamente addestrato alla gestione delle emergenze ambientali.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all'impresa capogruppo o al consorzio.

L'Impresa Appaltatrice deve notificare immediatamente al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi della Stazione Appaltante e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'impresa appaltatrice deve predisporre e trasmettere al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante il rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni n.c. dal suo verificarsi.

#### **Art. 17 – VERIFICA DI CONFORMITA'**

La Stazione Appaltante provvede al controllo della rispondenza dell'operato dell'impresa su quanto contenuto nel presente Capitolato, avvalendosi di proprio personale nonché soggetto ap-

positamente formati e designati che agiscono in nome e per conto della Committente, sotto il controllo e la responsabilità di quest'ultima.

I controlli verranno eseguiti attraverso la compilazione di apposita check list, in qualunque momento, anche senza preavviso.

La check list potrà essere corredata anche da documentazione fotografica, video e qualsiasi altro strumento che permetta la rilevazione di eventuali inadempienze o incongruità nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato.

La check list, nel caso venisse rilevata una situazione di inadempienza, verrà inviata all'impresa appaltatrice tramite PEC, la quale dovrà restituirla alla Committente, attraverso il medesimo canale, controfirmata per presa visione.

L'impresa potrà trasmettere eventuali controdeduzioni entro e non oltre 2 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Stazione Appaltante.

## **Art. 18 – LINGUA**

L'impresa dovrà utilizzare la lingua italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la Stazione Appaltante.

## **Art. 19 – RISERVATEZZA**

L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dalla Committente, per lo svolgimento del servizio. L'impresa appaltatrice è comunque tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relative ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benessere della Stazione Appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

## **Art. 20 – CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA, RIDUZIONE DELLE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

### **CAUZIONE PROVVISORIA**

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto dalla lettera di invito/ Disciplinare, cui si rinvia.

### **CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei Contratti l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Aimag SpA può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

AIMAG S.p.A. ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazio-

ne, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Aimag SpA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Aimag SpA, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

A garanzia definitiva prestata con fideiussione può essere rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei Contratti, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Aimag SpA.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'“*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'“*Allegato B – Schede tecniche*” del citato Decreto Ministeriale. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice dei Contratti.

## **RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 l'importo della garanzia, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della

garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice Appalti, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

## **COPERTURE ASSICURATIVE**

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di Aimag che di terzi, durante l'esecuzione dei lavori, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e che è in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a Euro 3.000.000,00 sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

- estensione del novero dei terzi:
  - o ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
  - a progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali e professionisti in genere nonché rispettivi dipendenti o addetti;
  - ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento di lavori per conto dell'Assicurato
- Rc personale dei dipendenti;
- Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi
- Rc per danni ai locali o ai manufatti ove si eseguono i servizi e alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei servizi
- Rc per danni derivanti da incendio di cose dell'Appaltatore o dallo stesso detenute
- Rc per danni a mezzi sotto carico o scarico
- Rc per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi
- Rc dell'Assicurato, per danni a terzi conseguenti a mancato o insufficiente intervento su segnaletica, su ripari o su recinzioni, posti a protezione dell'incolumità di terzi
- Rc per danni causati da subappaltatori

- Rc per danni causati da inquinamento accidentale - per guasto o rottura di impianti/conduitture/ecc.
- Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa ad AIMAG almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque all'atto della stipula, fermo restando che la stipula dell'assicurazione non esime l'impresa aggiudicataria, dall'obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dei massimali assicurati.

## Art. 21 –PAGAMENTI

La legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia ai fini IVA, sia in ambito B2B (Business to Business) sia in ambito B2C (Business to Consumer) a partire dal 01 gennaio 2019.

Per adempiere a tale obbligo le fatture emesse a vario titolo verso AIMAG S.p.A. dovranno essere inoltrate, in formato elettronico XML, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dall'Agenzia delle Entrate. Nella predetta fattispecie, ogni fattura non elettronica o trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non emessa e non sarà accettata da AIMAG S.p.A.

Si precisa che AIMAG è soggetta alle norme relative al cosiddetto "Split Payment", ogni fattura dovrà contenere la seguente dicitura "operazione soggetta a split payment ex art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972" oppure "IVA a Vs. carico ex art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972". Le fatture che verranno con regime IVA diverso da Split non potranno essere processate e verrà richiesta apposita nota di credito ed emissione di fattura.

Le fatture dovranno contenere tassativamente, oltre ai dati previsti per legge, anche ulteriori dati quali: il riferimento all'ordine di acquisto, al codice CIG e al codice CUP (se presente), ai documenti di trasporto. Le fatture elettroniche che dovessero pervenire prive delle suddette specifiche potranno subire ritardi nei pagamenti, in quanto la mancanza di tali informazioni potrebbe rallentare il corretto e puntuale trattamento automatico della fattura durante la fase di registrazione della stessa.

Sarà effettuata la verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

L'attività di verifica di conformità è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Il pagamento delle singole fatture avverrà a **120 gg. data fattura fine mese**, sulla base delle prestazioni realmente effettuate come risulterà dai formulari di identificazione rifiuto/documenti di trasporto accettati dall'Impianto di trattamento autorizzato.

Il pagamento avverrà con bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'impresa appaltatrice avrà cura di indicare in fattura.

Sarà cura della Stazione Appaltante fornire all'impresa appaltatrice le indicazioni da seguire in fase di predisposizione della fattura, al fine di agevolare la corretta trasmissione.

La fatturazione dovrà essere effettuata **mensilmente**, previo nulla osta del Responsabile Centri di Raccolta.

## Art. 22 – ANTICIPAZIONI

All'Impresa appaltatrice non verrà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente il servizio.

## **Art. 23 – EVENTUALI SERVIZI E PROVVISTE IN ECONOMIA**

Qualora vi fossero necessità straordinarie legate ad interventi imprevisi e/o urgenti l'impresa appaltatrice ha il dovere di assicurare la propria immediata disponibilità al servizio, sulla base dei prezzi offerti, nell'ambito delle disposizioni impartite dal Responsabile Servizio Raccolta e Trasporto o suo collaboratore.

## **Art. 24 – REVISIONE DEI PREZZI**

In considerazione della tipologia dell'appalto, il fornitore si obbliga a mantenere fisso ed invariabile il prezzo, come risultante dall'espletamento della gara, per tutta la durata del contratto.

In ogni modo qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire ai sensi dell'art. 60 del Codice:

con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.

Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui l'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

## **Art. 25 – SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto relativo allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato verrà stipulato nella forma di scrittura privata.

Tale scrittura privata, relativa ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131).

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione.

Saranno invece a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette ed indirette inerenti e conseguenti al contratto, stesura dei documenti in originale e copie, spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte della Stazione Appaltante, spese di notifica e simili.

## **Art. 26 – TRATTE E CESSIONI DEL CREDITO**

AIMAG S.p.A. non accetterà tratte e/o cessione di credito senza preventiva autorizzazione della stessa.

## **Art. 27 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di Impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione,

fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

## **Art. 28 – INADEMPIENZE E PENALITA'**

### **A) INADEMPIENZE E PENALITA' OPERATIVE**

AIMAG S.p.A. notificherà per iscritto all'impresa appaltatrice tutti gli eventuali ritardi ed interruzioni che dovessero verificarsi nello svolgimento dei servizi di cui all'art. 1.

Qualora si verificassero interruzioni o ritardi nello svolgimento dei servizi previsti, per cause imputabili all'impresa appaltatrice, AIMAG, **dopo un primo richiamo scritto** potrà:

- a) svincolarsi dai rapporti contrattuali con l'impresa appaltatrice;
- b) applicare le seguenti penali:
  - Euro 100,00 al giorno sino al 4° giorno di ritardo;
  - Euro 200,00 al giorno dal 5° giorno di ritardo in poi.
- c) Dal 6° giorno di ritardo in poi, provvedere all'espletamento dei servizi richiesti tramite altro soggetto autorizzato, addebitando all'impresa appaltatrice i costi sostenuti maggiorati del 50%.

AIMAG S.p.A. potrà applicare altresì le seguenti penali:

- Euro 100,00 per singola contestazione per mancato rispetto di quanto contenuto nell'art. 9 lettera C punto 1;
- Euro 100,00 per singola contestazione per mancato rispetto di quanto contenuto nell'art. 9 lettera C punti 26, 27, 28, 29 e 31;
- Euro 500,00 per singola contestazione per mancato rispetto di quanto indicato all'art. 9 lettera C punto 18 con la facoltà di addebitare gli eventuali costi sostenuti da Aimag S.p.A. per il ripristino del sito.

L'importo complessivo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell'importo netto contrattuale.

Gli introiti derivanti dall'applicazione delle precedenti penali, potranno essere addebitati da Aimag S.p.A. alla ditta appaltatrice, tramite presentazione di regolare fattura.

Qualora l'Impresa appaltatrice incorra in tre penali nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

### **B) INADEMPIENZE E PENALITA' AMMINISTRATIVE**

AIMAG S.p.A. ha la facoltà di rivalersi nei confronti dell'impresa appaltatrice, applicandole le seguenti penali:

- Euro 200,00 per ogni inosservanza delle modalità indicate all'art. 9 lettera C, punti A, B, C, D, E, F.
- Euro 100,00 per ogni inadempimento delle disposizioni previste al precedente art. 11.

L'importo complessivo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell'importo netto contrattuale.

Gli introiti derivanti dall'applicazione delle precedenti penali, potranno essere addebitati da Aimag S.p.A. alla ditta appaltatrice, tramite presentazione di regolare fattura.

Qualora l'Impresa appaltatrice incorra in tre penali nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

### **C) INADEMPIENZE PER MANCATO PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE**

Il contratto dovrà essere sottoscritto, decorsi 32 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e comunque non oltre 10 giorni decorsi tale data.

Si ricorda che in caso di mancato perfezionamento dell'accordo contrattuale nel termine summenzionato, per fatto e colpa imputabile all'appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), AIMAG si riserva, tenuto conto dell'urgenza del servizio, la facoltà di: procedere, anche in mancanza di contratto, all'applicazione delle relative penali previste dal Capitolato Speciale nel caso di ritardata esecuzione degli stessi;

- a) applicare una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
- b) procedere alla risoluzione del rapporto con addebito all'Impresa dei danni conseguenti alla mancata sottoscrizione **e all'esclusione dell'impresa medesima dall'albo dei fornitori autorizzati.**

## **Art. 29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

AIMAG si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verificino fatti che rendono impossibile, a giudizio di AIMAG, la prosecuzione dell'appalto.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione:

- 1) Per interruzione ingiustificata del servizio;
- 2) In caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) In caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da parte della Stazione Appaltante;
- 4) Grave inadempimento;
- 5) In caso di cessione dell'Impresa appaltatrice, di cessazione dell'attività dell'Impresa, di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
- 6) In caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi a fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa;
- 7) In caso di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Impresa nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente Capitolato;
- 8) In caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l'espletamento del servizio o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento del servizio;
- 9) In caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa delle disposizioni dello **Standard di Qualità dei Servizi di AIMAG S.p.A., visionabile nel sito [www.aimag.it](http://www.aimag.it), di cui l'Impresa stessa ha dichiarato di accettare i contenuti;**
- 10) Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, a seguito di comunicazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano informazioni interdittive analoghe a quelle di cui al D.Lgs 159/2011. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa appaltatrice oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% dell'importo del contratto. Le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione del relativo importo, da parte della Stazione Appaltante, dalle somme dovute all'impresa appaltatrice in relazione alla prima erogazione utile.
- 11) Nel caso in cui l'Impresa violi le prescrizioni del presente Capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici.
- 12) Nel caso in cui si riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
- 13) L'Impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;

- 14) In caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni **debitamente accertate e contestate** compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla Stazione Appaltante;
- 15) In caso di inosservanza da parte dell'impresa appaltatrice, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa. La Stazione Appaltante procederà ad escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

Nei casi sopra citati la Stazione Appaltante farà pervenire all'Impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione e/o ad uniformarsi agli obblighi previsti in Capitolato entro cinque giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'Impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal contratto, questo si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto.

Sia la Stazione Appaltante, sia l'Impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 C.C.

Le somme dovute ad AIMAG a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'impresa appaltatrice qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso o si renda colpevole di grave negligenza o di frode.

In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, ai prezzi di contratto e risponderà del danno che potesse derivare alla Stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio del servizio.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio all'Impresa risultata seconda classificata in graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

E' in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante procedere a trattativa privata interpellando imprese qualificate e specializzate nel settore al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio.

Ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nell'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52 della L. n. 190/2012 (cd. White List) tenuta dalla competente Prefettura -Ufficio Territoriale di Governo, nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis della citata legge.

### **Art. 30 – RISERVE E RECLAMI**

Tutte le riserve ed i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla Stazione Appaltante con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Art. 31 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del Contratto che non si siano potute definire in via amministrativa a norma del precedente comma, sarà competente il Foro di Modena.

### **Art. 32 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **RIFERIMENTO ALLA LEGGE**

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, si comunica che le informazioni personali (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, stato di famiglia, carichi pendenti, informazioni in merito alla normativa antimafia) richieste per la sottoscrizione dei contratti di appalto, sono utilizzate da AIMAG S.p.A. esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

Si precisa che:

- I. la raccolta dei dati richiesti è necessaria per la sottoscrizione dei contratti di appalto;
- II. i dati suddetti verranno utilizzati esclusivamente da AIMAG S.p.A. o suoi incaricati, non saranno diffusi o comunicati al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità consentite;
- III. sul trattamento dei dati personali, la persona fisica ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento UE 2016/679;
- IV. AIMAG S.P.A. è titolare del trattamento dei dati personali.

L'elenco dei responsabili del trattamento è richiedibile al titolare del trattamento. L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento.

### **Art. 33 – CODICE ETICO**

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di aver letto il Codice Etico (<https://www.aimag.it/chi-siamo/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>) adottato da Aimag in esecuzione del D.Lgs. 231/2001. L'Aggiudicatario dovrà dichiarare altresì di aderire ai principi in esso contenuti e di impegnarsi a rispettare le regole previste dal Codice medesimo, nella misura in cui le stesse siano applicabili al suo personale.

### **Art. 34 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'affidatario deve comunicare ad AIMAG S.p.A.:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.